

raggiunger l'accordo; tutt'altro; esso si raggiunge anzi facilmente poichè alla elezione della Commissione ha, frequentemente, presieduto un preciso programma.

Nè vi è affatto bisogno, in una Commissione così serenamente costituita ed avente così larga base, che si consegna quella unanimità che è necessaria, quasi sempre, perchè i verdetti delle nostre Commissioni non siano annullati.

Ed una maggioranza sarà facilmente costituita, nel seno di una tal Commissione: ed il suo verdetto avrà una altissima autorità morale e scientifica.

È stata opposta alla costituzione della Commissione, come io la patrocinò, la ragione economica. Ma è facile dimostrare che questa ragione è altrettanto insussistente quanto la precedente.

Poichè tutti i professori sapranno che, quindi innanzi, dovranno esser necessariamente giudici nei concorsi per le materie che insegnano, essi avranno un maggiore stimolo per seguire più da vicino la produzione scientifica degli allievi dei nostri istituti, delle nostre cliniche, che saranno i candidati dei concorsi di domani.

I professori, al momento in cui saranno chiamati a esercitare le funzioni di giudici, conosceranno già, per la massima parte, i titoli ed i meriti dei candidati: sarà così assai facile e sollecito il lavoro della Commissione, con grande economia di tempo e di spesa.

Se poi si stabilisce, come appare giusto, che di questa Commissione facciano parte i professori che almeno da cinque o sei anni insegnano col grado di ordinario; se si considera che una cattedra è scoperta (quella per la quale è indetto il concorso), se si tiene conto che molti professori fanno parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione e quindi sono incompatibili, si vedrà che assai raramente i membri della Commissione supereranno il numero di nove: al massimo giungeranno ad undici.

Ricordiamo che anche ora le Commissioni possono essere costituite di nove membri.

Noi sappiamo che i ministri della pubblica istruzione ricorrono all'allargamento delle Commissioni, all'aumento del numero dei loro componenti, ogni qual volta si richieda una maggior garanzia di sincerità e di giustizia.

È necessario render questa garanzia permanente; e questo è il modo di raggiunger lo scopo.

È superfluo dire che in queste Commis-

sioni sarà soppresso il membro di materie affini, la cui istituzione, per unanime consenso, ha fallito allo scopo.

La mia proposta, onorevole ministro, tutela la giustizia e la sincerità dei concorsi e contiene la ragione di un sicuro progresso de' nostri ordinamenti universitarii.

Sono queste le considerazioni, che rapidamente, come l'ora tarda richiedeva, ho sentito il dovere di fare sul nostro ordinamento universitario.

L'esperienza mia di questi ultimi anni mi ha chiaramente dimostrato quanto gravi siano i difetti denunciati, quanto esiziali siano le conseguenze che ne derivano per la nostra cultura superiore.

Se ella, onorevole ministro, dalle mie parole trarrà un'eguale convinzione, se esco-giterà ed attuerà i rimedi che possano redimere questi mali, ella, anche in questo campo, avrà molto meritato della scienza, e molto avrà contribuito ad accrescere il prestigio delle gloriose Università italiane. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Coraianni il quale, insieme con gli onorevole Chimienti e Cavina, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta della necessità di modificare la legge sull'Istruzione popolare, specie per quanto riguarda l'ammortamento dei prestiti per gli edifici scolastici, invita il ministro a presentare al Parlamento le opportune proposte ».

CORNIANI. Con la legge 4 giugno 1911 sull'istruzione popolare si stabilisce all'articolo 25 che il servizio degli interessi delle somme mutate per gli edifici scolastici sarà assunto per intero dallo Stato in quote annue costanti da versarsi direttamente alla Cassa depositi e prestiti, restando a carico dei comuni la sola quota per l'ammortamento che può essere fatto in un periodo da 30 a 50 anni.

Per ammortamento in generale s'intende l'operazione con la quale per mezzo di una somma fissa, annualmente aumentata degli interessi composti, si ricostituisce dopo un dato periodo di anni il capitale preso a prestito. E su questo principio sono formate le tavole d'ammortamento nelle quali, diminuendo il tasso dell'interesse, aumenta l'annualità dell'ammortamento e per un dato tasso aumenta col diminuire del periodo di estinzione; invece, secondo l'interpretazione data dal Ministero della pubblica istruzione, l'ammortamento sarebbe il quoziente risultante dal dividere il capitale per il numero